



CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 377 DEL 4.11.2014**

Di iniziativa dei consiglieri:

Antonino Oliveri  
Valter Ferrando  
Antonino Miceli  
Franco Bonello  
Massimo Donzella  
Giuseppe Maggioni  
Giancarlo Manti  
Sergio Scibilia

**“Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n.17  
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei  
funghi epigei spontanei”**

## Relazione

La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre alcune correzioni al testo recentemente approvato della l.r. 17/20143, in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei, per evitare incertezze interpretative e attribuzione di competenze che possono rivelarsi di problematica operatività.

La prima proposta riguarda la norma che regola il periodo di apertura e di chiusura della stagione per la raccolta dei funghi (art. 1). Nel testo della l.r. 17/2014, come del resto nella precedente legge regionale in materia (l.r. 27/2007), ora abrogata, si attribuisce ai sindaci la possibilità di indicare la data di inizio e chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale. Tale periodizzazione può risultare tuttavia incongrua, perché i funghi possono nascere anche in estate, periodo che parrebbe escluso dalla possibilità di raccolta. Per questo si propone che l'arco temporale nel quale i sindaci possano esercitare la potestà di indicare la data di apertura e chiusura sia compresa fra la primavera e l'autunno.

La seconda proposta (art. 2) correttiva riguarda l'attribuzione della competenza a rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi a scopi scientifici e didattici. Nella l.r. 17/2014 tale competenza fa capo ai comuni. Questa attribuzione pare entrare in contraddizione con l'esigenza di raccogliere dati scientifici sulle popolazioni fungine in un comprensorio che abbracci più comuni, rendendo dispendiosa ed inutilmente ripetitiva la richiesta di autorizzazione. Per questo si propone di riportare questa competenza in capo alla Regione, come già indicato nella l.r. 7/2011 in materia di riordino delle funzioni svolte dalla sopresse Comunità Montane, la quale la esercita attraverso gli ispettorati agrari.

Con la terza modifica (art. 3) si propone di rendere più flessibile la norma secondo la quale i consorzi per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi devono espressamente prevedere che le persone in possesso del tesserino rilasciato dai consorzi medesimi non raccolgano funghi per almeno due giorni la settimana. Si ritiene che debba essere lasciata maggiore autonomia ai consorzi, motivata con le diverse condizioni climatiche e ambientali che caratterizzano le varie annate, alcune delle quali, come il 2014, hanno conosciuto una scarsissima presenza di funghi edibili. Per questo si propone che l'obbligo diventi possibilità in capo ai consorzi di sospendere la raccolta dei funghi per due giorni la settimana. Nello stesso tempo, nei contenuti degli accordi eventualmente stipulati fra comuni per unificare rilascio e corrispettivo monetario dei tesserini, si aggiungere un esplicito riferimento alla utilità di armonizzazione i periodi di sospensione della raccolta dei funghi, per superare possibili confusioni e contenziosi in uno stesso comprensorio.

Un gruppo di proposte hanno lo scopo di introdurre piccole modifiche al testo recentemente approvato, come l'abrogazione della norma attuale che prescrive la rimozione del terriccio dal fungo, con la conseguenza di rendere più deperibile il prodotto

destinato alla vendita, o la precisazione che le aziende possono lavorare e confezionare i funghi a seguito della certificazione di un micologo, superando una dizione che ha sollevato dubbi interpretativi.

L'ultima proposta di modifica riguarda il regime sanzionatorio per chi è in assenza del tesserino rilasciato dai consorzi e per chi va a raccogliere funghi nelle giornate in cui la raccolta non è permessa.

## **Proposta di legge**

### **Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n.17 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”**

#### **Articolo 1**

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2014, le parole “nella stagione primaverile e autunnale” sono sostituite dalle parole “dalla stagione primaverile a quella autunnale”.

#### **Articolo 2**

(Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2014 è abrogata.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2014 è aggiunto il seguente comma:  
“3. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso gli Ispettorati agrari regionali, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.”

#### **Articolo 3**

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”)

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 è sostituito dal seguente comma:

“3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.”

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3.”

#### Articolo 4

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei")

1. E' abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2014.

#### Articolo 5

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei")

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014 le parole "la specie *Boletus edulis*" sono sostituite dalle parole "le specie del gruppo *edulis*".

#### Articolo 6

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei")

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 17/2014 le parole "sotto il diretto controllo" sono sostituite dalle parole "a seguito di certificazione".

#### Articolo 7

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei")

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 17/2014 dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:  
"l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui al comma 2 dell'articolo 9, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9, da euro 100 a euro 300;"